

## **BGer 4A\_31/2019 vom 9. Juli 2019**

Bundesgericht, 2019-07-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_31\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_31_2019)

FR: TF 4A\_31/2019 du 9 juillet 2019

IT: TF 4A\_31/2019 del 9 luglio 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

A. \_\_\_\_\_,

#### **E. 2**

D. \_\_\_\_\_ SA,

entrambi patrocinati dall'avv. dott. Alberto Agustoni,  
opponenti.

Oggetto

contratto d'architetto,

ricorso contro le sentenze emanate il 3 luglio 2010 (12.2008.187) e il 29 novembre 2018 (12.2016.166)

dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del  
Cantone Ticino.

Considerando:

che il 6 aprile 2006 C. \_\_\_\_\_, architetto, e la D. \_\_\_\_\_ SA hanno convenuto in giudizio davanti alla Pretura di Lugano A. \_\_\_\_\_ e la B. \_\_\_\_\_ SA chiedendo che fossero condannati solidalmente a pagare fr. 1'875'449.-- (somma ridotta a fr. 1'441'002.-- in sede conclusiva) all'architetto per le prestazioni di progettazione e fr. 760'959.-- (ridotti a fr. 671'985.59) alla società per la direzione dei lavori effettuate nell'ambito dell'edificazione di una villa a Montagnola;

che l'istruttoria è stata limitata inizialmente all'esame delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva della D. \_\_\_\_\_ SA, di carenza di legittimazione passiva della B. \_\_\_\_\_ SA e di incompetenza territoriale del Pretore, che le ha respinte con decisione del 21 luglio 2008;

che l'appello presentato dai convenuti è stato respinto, nella misura in cui era ricevibile, dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese con sentenza del 3 luglio 2010 (designata in seguito sentenza cantonale 1);

che il Tribunale federale, con sentenza del 1° dicembre 2010 (4A\_480/2010) ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile proposto dai convenuti contro quel giudizio incidentale, nella misura in cui riguardava le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva, non essendo adempiuti i requisiti dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , e lo ha respinto quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale;

che l'8 settembre 2016 il Pretore, completata l'istruttoria, ha accolto parzialmente la petizione e condannato solidalmente i convenuti a pagare fr. 1'053'864.10 a C.\_\_\_\_\_ e fr. 671'985.85 alla D.\_\_\_\_\_ SA;

che la II Camera civile del Tribunale di appello, statuendo con sentenza del 29 novembre 2018 (in seguito sentenza cantonale 2), ha ridotto a fr. 1'000'594.-- la somma dovuta a C.\_\_\_\_\_;

che A.\_\_\_\_\_ e la B.\_\_\_\_\_ SA impugnano con ricorso in materia civile del 21 gennaio 2019 le sentenze cantonali 1 e 2 e chiedono - riassumendo - l'annullamento di entrambe, l'accoglimento delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva e la reiezione della petizione oppure, subordinatamente, il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio;

che C.\_\_\_\_\_ e la D.\_\_\_\_\_ SA propongono di respingere il ricorso, nella misura in cui fosse ammissibile, con risposta del 25 febbraio 2019, mentre l'autorità cantonale non ha preso posizione;

che con decreto presidenziale del 27 marzo 2019 è stata accolta la domanda di concessione dell'effetto sospensivo formulata dai ricorrenti;

che il ricorso in materia civile, presentato dalle parti - parzialmente - soccombenti nella procedura cantonale ( art. 76 cpv. 1 lett. a LTF ), tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l' art. 100 cpv. 1 LTF ) e volto contro una sentenza finale ( art. 90 LTF ) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 LTF ) in una causa civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ), è di principio ammissibile;

che nella sentenza 2 il Tribunale di appello ha stabilito che l'attore C.\_\_\_\_\_ andasse retribuito per le prestazioni di progettazione e sorveglianza architettonica, l'attrice D.\_\_\_\_\_ SA per quelle di direzione dei lavori svolte a favore dei convenuti A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ SA;

che i ricorrenti sostengono fin dall'inizio della causa che i rapporti contrattuali sono sorti esclusivamente tra C.\_\_\_\_\_ e A.\_\_\_\_\_ e ribadiscono pertanto davanti al Tribunale federale le eccezioni di carenza di legittimazione attiva della D.\_\_\_\_\_ SA, che secondo loro era solo l'ausiliaria dell'architetto, e di legittimazione passiva della B.\_\_\_\_\_ SA;

che il Tribunale di appello ha esaminato e respinto le due eccezioni, confermando il giudizio del Pretore, nella sentenza 1, alla quale ha poi rinviato nella sentenza 2;

che, contrariamente a quanto ritengono gli oppositori, la sentenza cantonale 1, incidentale, può essere impugnata ora con il ricorso contro la sentenza finale ( art. 93 cpv. 3 LTF );

che nella sentenza 1 i giudici ticinesi, dopo avere riassunto brevemente le considerazioni del Pretore, hanno esaminato una per una le contestazioni d'appello dei convenuti e le hanno respinte sulla base della valutazione articolata e minuziosa di molte prove, specialmente documentali;

che a mente dei ricorrenti, se l'autorità cantonale avesse applicato correttamente gli art. 1 e 18 CO nonché l' art. 2 CC , ovvero se avesse interpretato le volontà delle parti secondo il principio dell'affidamento, avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza di un unico contratto di architetto sorto tra C.\_\_\_\_\_ e A.\_\_\_\_\_ per la progettazione e la direzione dei lavori;

che, sebbene l'interpretazione oggettiva delle dichiarazioni di volontà - come pure la scelta di questo metodo in alternativa all'interpretazione soggettiva - sia una questione di diritto, gli accertamenti delle autorità cantonali riguardanti ciò che le parti hanno voluto o saputo e le circostanze che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto, sui quali deve fondarsi il ragionamento oggettivo, attengono ai fatti, che sono di principio vincolanti per il Tribunale federale e vanno contestati come tali (sentenza 4A\_462/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 3.2 e 5.1; DTF 138 III 411 consid. 3.4);

che qualora il ricorrente si prevalga dell'accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ( art. 9 Cost. ) - deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF , indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisare in cosa consiste la violazione e, siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove, dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile ( DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266, 16 consid. 1.3.1);

che, a parte il preambolo in diritto del quale s'è detto, i ricorrenti sviluppano la predetta censura in due sezioni che trattano sepa ratamente la legittimazione attiva della D. \_\_\_\_\_ SA e la legittimazione passiva della B. \_\_\_\_\_ SA, nelle quali si diffondono in lunghe discussioni dei fatti, riprendendo e commentando a ruota libera innumerevoli prove, senza mai nemmeno tentare di dimostrare l'arbitrio come esige la giurisprudenza;

che il Tribunale federale non esamina critiche simili, prettamente appellatorie, con le quali in sostanza i ricorrenti contrappongono semplicemente le loro valutazioni agli apprezzamenti dell'autorità cantonale (cfr. le sentenze citate poc'anzi);

che anche nel seguito del gravame i ricorrenti, pur accennando qua e là a qualche norma di legge, si limitano a commentare uno dopo l'altro i considerandi della sentenza cantonale 2 come se si trovassero da vanti a un'istanza d'appello e si prevalgono ripetutamente di fatti che non risultano dalla sentenza 2 impugnata;

che così è in particolare per le contestazioni riguardanti la natura dell'onorario pattuito (forfetario secondo i ricorrenti), l'applicabilità della norma SIA 102 versione 1984 (esaminata nel merito dal Tribunale di appello a prescindere da un difetto di allegazione addebitato agli appellanti) e i parametri di calcolo utilizzati dal perito giudiziario;

che la censura di violazione dell' art. 8 CC che i ricorrenti propongono un paio di volte è infondata, poiché questa norma non è d'aiuto quando, come nel caso in esame, i fatti sono stati accertati per apprezzamento delle prove (sentenza 4A\_609/2018 del 29 aprile 2019 consid. 5; DTF 130 III 591 consid. 5.4);

che, prima dell'entrata in vigore del CPC federale, l'estensione dell'obbligo della parte convenuta di contestare le allegazioni della parte attrice era di principio disciplinata dal diritto processuale dei Cantoni (sentenza 4A\_553/2017 del 26 febbraio 2018 consid. 4.2), per cui le obiezioni rivolte contro il rimprovero di non avere contestato puntualmente negli scritti preliminari le pretese degli attori per il rimborso spese, che i ricorrenti formulano senza nessun riferimento alle norme del codice di procedura civile ticinese che reggeva il processo di prima istanza ( art. 404 cpv. 1 CPC ), sono inammissibili;

che, infine, non occorre esaminare le considerazioni dei ricorrenti concernenti la situazione di consorzio facoltativo improprio nella quale si troverebbero gli attori e le prove rifiutate dalle autorità ticinesi, poiché essi stessi dichiarano di rinunciare a prevalersi di tali argomenti davanti al Tribunale federale;

che in conclusione il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, è infondato;

che le spese della procedura federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.